



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 14589

Del 28/09/2023

---

Identificativo Atto n. 5554

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

INDICAZIONE DEL NUMERO DI CAPI DEI GALLIFORMI ALPINI PRELEVABILI NEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA BERGAMO. STAGIONE VENATORIA 2023/2024.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### IL DIRIGENTE DI STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO

#### VISTO:

- la legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modifiche; in particolare l'art. 34 comma 1 ove è stabilito che la Regione :
  1. "regolamenta il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente Legge e dal Calendario Venatorio Regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatato tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i Comitati di gestione";
  2. "Indica il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria";
- la L.R. 2 agosto 2004 n.17 "Calendario venatorio regionale" in particolare l'art. 3 comma 4 che dispone: "Dal 1° Ottobre al 30 Novembre la caccia è consentita alla Coturnice delle Alpi e al Gallo forcello (...)";
- la D.G.R. n.XII/685 del 17/07/2023 "Disposizioni integrative al Calendario venatorio regionale" ove disposto che: "Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente di Struttura A.F.C.P" ;
- il documento tecnico prot.627/T-A-25 del 2.02.2007, predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.): "Criteri orientativi per la determinazione del prelievo sostenibile a carico delle popolazioni del fagiano di monte (o "gallo forcello") e della coturnice nei comprensori alpini";
- Il documento tecnico predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) trasmesso, con nota prot. 25495/T del 28.07.2010, alle amministrazioni regionali "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009,art 42" che per entrambe le due specie di galliformi alpini sopra rubricate prevede che: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts";
- Il decreto n. XI/4169 del 30/12/2020 "Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" e la DGR n. 7531 del 15/12/2022 ad oggetto "Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con d.g.r. n. 4169 del 30/12/2020" che prevedono:
  1. coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di Galliformi alpini ai fini del prelievo, in collaborazione con i comitati di gestione dei CAC e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle Province (polizie provinciali). Questa azione si declina nelle seguenti attività:
  2. definizione, di concerto con i CAC, ed in collaborazione con ERSAF, dei Distretti di



## Regione Lombardia

---

gestione della Coturnice;

3. verifica della coerenza delle aree campione individuate dai CAC e relativa approvazione;
4. verifica del documento di sintesi di pianificazione dei censimenti primaverili ed estivi e relativa approvazione;
5. raccolta dei dati dei censimenti primaverili/estivi trasmessi dai CAC a seguito di validazione da parte della Polizia Provinciale;
6. trasmissione dei dati dei censimenti di cui sopra sui relativi tracciati standard al coordinamento venatorio presso la DG Agricoltura sovranità alimentare e foreste di seguito definita DGA;
7. verifica della coerenza del piano di prelievo trasmesso dai CAC con i contenuti del presente documento, in eventuale coordinamento con altri enti territoriali e concertazione con i Comitati di Gestione;
8. approvazione del piano e trasmissione all'ISPRA quando previsto;
9. verifica dell'andamento della realizzazione del prelievo della stagione venatoria ed eventuale sospensione;
10. raccolta ed elaborazione dei dati dei centri di controllo e loro trasmissione a DGA.

### VISTI:

- il decreto n.12804 del 28/09/2021 "Definizione dei distretti di gestione della coturnice";
- il decreto n.18389 del 23/12/2021 "Definizione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice e gallo forcello) nel territorio della provincia di Bergamo";
- il decreto n. 13420 del 22/09/2022 "Ridefinizione dei distretti di gestione della coturnice";

### PRESO ATTO:

- dei risultati riguardanti i censimenti primaverili e tardo estivi dei galliformi alpini Coturnice e Gallo forcello svolti nel 2023 dai seguenti Comprensori alpini di caccia: Valle Brembana, Valle Seriana, Valle di Scalve e Valle Borlezza per il tramite di rilevatori qualificati, tutti validati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art 8 della L.R. 16.08.1993 n.26 dal Servizio di Polizia provinciale ed acquisiti agli atti della Osservante struttura;
- delle relazioni tecniche predisposte dai tecnici faunistici dei Comprensori alpini a supporto delle proposte di prelievo delle specie Gallo forcello e Coturnice;
- che al fine di attuare una gestione conservativa della Coturnice alpina (*Alectoris graeca*) il Comitato di gestione del Comprensorio alpino Valle di Scalve (nel distretto n.8) ha proposto di non attuare il prelievo venatorio della suddetta specie alpina, anche per la stagione venatoria 2023/2024;
- che al fine di attuare una gestione conservativa del Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) il Comitato di gestione del Comprensorio alpino Valle Borlezza ha proposto di non attuare il prelievo venatorio della suddetta specie alpina, per la stagione venatoria 2023/2024;
- che a seguito del superamento di n.4 unità degli abbattimenti del gallo forcello (*Tetrao tetrix*) nel CAC Valle Brembana nella stagione venatoria 2022/2023 i capi verranno compensati in riduzione sul contingente richiesto nella corrente stagione venatoria



## Regione Lombardia

2023/2024;

**VALUTATO** opportuno e cautelativo per la conservazione delle due specie di galliformi alpini, conformare i piani di prelievo proposti nel presente atto alle indicazioni e alle prescrizioni dell'Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) contenute nel richiamato parere n. 0050069 del 20/09/2023 (acquisita al protocollo regionale M1.2023.0190636 del 21/09/2023 per la coturnice e di formulare i piani di prelievo del gallo forcello sulla base dei parametri previsti dalle "Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" allegato 1;

**RICHIAMATO** il Decreto regionale n. 4400/2013 riguardante la valutazione di incidenza del vigente Piano Faunistico venatorio provinciale, che prevede di concordare con gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 insistenti sul territorio oggetto di intervento, le attività di censimento della fauna tipica alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo definiti in seguito ai risultati dei censimenti stessi;

**ATTESO** che è stato inviato al Parco delle Orobie Bergamasche, in qualità di Ente gestore dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalla gestione faunistico-venatoria dei galliformi alpini in questione il piano di prelievo disposto da I.S.P.R.A. con proprio parere n. 0050069 del 20/09/2023 e approvato con DDUO N.14291 del 26/09/2023;

**PRECISATO** che l'informativa di cui al punto precedente è stata inviata dalla scrivente struttura al Direttore del Parco con nota del prot.n. M1.2023.0193932 del 28/09/2023;

**RICHIAMATA** la presa d'atto del Parco delle Orobie bergamasche posta agli atti regionali con prot.n. M1.2023.0194543 del 28/09/2023 con la quale il Parco esprime parere favorevole alle proposte formulate di cui al punto precedente;

**RITENUTO** in conseguenza di tutto quanto sopra descritto e motivato di:

- autorizzare, per la stagione venatoria 2022/2023, il prelievo di galliformi alpini: Fagiano di monte (Tetrao tetrix) e Coturnice (Alectoris graeca) nel numero di capi di seguito indicato:

SPECIE	C.A. VALLE BREMBANA	C.A. VALLE SERIANA	C.A. VALLE DI SCALVE	C.A. VALLE BORLEZZA
FAGIANO DI MONTE	18	4	5	0
COTURNICE	13 nel distretto n. 1 11 nel distretto n. 24	2 nel distretto n. 7 9 nel distretto n. 24	0 nel distretto n. 8 4 nel distretto n. 7	2 nel distretto n. 7

- in considerazione del basso numero di capi abbattibili, di subordinare il piano di prelievo del Fagiano di monte e della coturnice nel CAC Valle Seriana, CAC Valle Borlezza e nel CAC Valle di Scalve all'assegnazione nominale del capo da abbattere al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
- di subordinare il piano di prelievo del Fagiano di monte e della coturnice nel CAC Valle Brembana all'assegnazione nominale del capo da abbattere al raggiungimento del 60 % dei prelievi al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
- di stabilire che il prelievo autorizzato delle specie fagiano di Monte e Coturnice venga



## Regione Lombardia

---

attuato secondo le seguenti modalità:

1. facoltà dei comitati di gestione dei Comprensori alpini di caccia, di ammettere al prelievo dei galliformi alpini, nella stagione venatoria 2023/2024, un numero limitato di cacciatori abilitati a tale specializzazione, al fine di impedire, in ogni caso, il superamento del tetto di abbattimenti sopra indicato;
2. che il Comitato di gestione metta in atto tutte i possibili gli accorgimenti necessari al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo (Linee guida allegato 1 punto 6.2);
3. tempestiva comunicazione, entro e non oltre la giornata successiva, da parte dei C.A.C. alla Struttura A.F.C.P. Bergamo del numero di capi prelevati nella giornata di caccia;
4. carniere individuale giornaliero consentito: n.1 capo;
5. carniere stagionale consentito: n.3 capi;
6. sospensione del prelievo della specie interessata qualora dopo la 5° giornata di caccia non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo sopra indicato;
7. marcatura immediata del singolo capo abbattuto con contrassegno inamovibile fornito ai cacciatori ammessi dal Comprensorio alpino di caccia;
8. presentazione da parte del cacciatore, entro la stessa giornata, del capo abbattuto ai Centri di controllo e verifica biometrica allestiti dai Comprensori alpini di caccia;
9. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie di galliformi qualora dopo le prime n.4 giornate di caccia il rapporto giovani/adulti risultasse inferiore a **0,5**, per il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e a **1,0** per la Coturnice alpina (*Alectoris graeca*);
10. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie al raggiungimento del piano di prelievo indicato nel presente provvedimento o anticipatamente su proposta motivata del C.A.C. interessato;

**VALUTATO** che i sopracitati meccanismi di controllo del prelievo e di tempestivo adeguamento della gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle singole popolazioni consentano il monitoraggio giornaliero del prelievo ed il rispetto dei prelievi programmati;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

**VISTI**, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XI e XII legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la D.G.R. XI/5105 del 26/07/2021 "XIII provvedimento organizzativo 2021" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni;

per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi

### DECRETA

- di autorizzare, per la stagione venatoria 2023/2024, il prelievo di galliformi alpini: Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) nel numero di capi di seguito indicato:



## Regione Lombardia

SPECIE	C.A. VALLE BREMBANA	C.A. VALLE SERIANA	C.A. VALLE DI SCALVE	C.A. VALLE BORLEZZA
FAGIANO DI MONTE	18	4	5	0
COTURNICE	13 nel distretto n. 1 11 nel distretto n. 24	2 nel distretto n. 7 9 nel distretto n. 24	0 nel distretto n. 8 4 nel distretto n. 7	2 nel distretto n. 7

- di subordinare, in considerazione del basso numero di capi abbattibili che nei piani di prelievo relativi ai seguenti CAC: Valle Seriana, Valle Borlezza e Valle di Scalve, l'assegnazione sia nominale per il capo da abbattere al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
- di subordinare il piano di prelievo del Fagiano di monte e della coturnice nel CAC Valle Brembana all'assegnazione nominale del capo da abbattere al raggiungimento del 60 % dei prelievi al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito (il numero dei capi verrà arrotondato per difetto qualora il decimale risultante dalla percentuale sia compreso tra zero e 5 e per eccesso qualora il decimale sia uguale o superiore a 5);
- di stabilire, che il prelievo autorizzato delle specie Fagiano di Monte e Coturnice venga attuato secondo le seguenti modalità:
  1. facoltà dei comitati di gestione dei Comprensori alpini di caccia, di ammettere al prelievo dei galliformi alpini, nella stagione venatoria 2023/2024, un numero limitato di cacciatori abilitati a tale specializzazione, al fine di impedire, in ogni caso, il superamento del tetto di abbattimenti sopra indicato;
  2. il Comitato di gestione deve facilitare la vigilanza sulla corretta realizzazione del prelievo (Linee guida allegato 1 punto 6.2);
  3. i C.A.C. daranno tempestiva comunicazione, entro e non oltre la giornata successiva, alla Struttura A.F.C.P. Bergamo del numero di capi prelevati nella giornata di caccia;
  4. il carniere individuale giornaliero consentito è di n. 1 capo;
  5. il carniere stagionale consentito è di n. 3 capi;
  6. sia sospeso il prelievo della specie interessata qualora dopo la 5° giornata di caccia non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo sopra indicato;
  7. eseguita la marcatura immediata di ogni singolo capo abbattuto con contrassegno inamovibile fornito ai cacciatori ammessi dal C.A.C. ;
  8. presentazione da parte del cacciatore, entro la stessa giornata, del capo abbattuto ai Centri di controllo e verifica biometrica allestiti dai Comprensori alpini di caccia;
  9. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie di galliformi qualora dopo le prime n. **4** giornate di caccia il rapporto giovani/adulti risultasse inferiore a **0,5**, per il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e a **1,0** per la Coturnice alpina (*Alectoris graeca*);
  10. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie al raggiungimento del piano di prelievo indicato nel presente provvedimento oppure anticipatamente su proposta motivata del C.A.C interessato;
- di stabilire che il prelievo venatorio delle due specie di galliformi alpini potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica con decorrenza iniziale dalla giornata di domenica 1° ottobre 2023, salvo diversa comunicazione da parte dei Comitati



## Regione Lombardia

---

- di gestione;
- di stabilire che al completamento/chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina sia vietata ogni altra forma di caccia all'avifauna oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo;
  - di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia interessati, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo e alla DGA;
  - di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito web di Regione Lombardia nelle pagine dedicate all'esercizio venatorio e gestione faunistica;
  - di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE  
ALBERTO LUGOBONI